

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

INTERROGAZIONI

53° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2004

Presidenza del vice presidente PALOMBO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5
CICU, sottosegretario di Stato per la difesa . .	3, 4
NIEDDU (DS-U)	4
STANISCI (DS-U)	5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	6

N.B.: *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.*

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01292, presentata dal senatore Nieddu.

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Al fine di una migliore comprensione della problematica e per ricondurre ad unità i molteplici aspetti di carattere tecnico-giuridico ed interpretativo sollevati con l'atto di sindacato ispettivo cui si risponde, relativi alla circolare applicativa diramata dalla Direzione generale per il personale militare della difesa sul trattamento economico di trasferimento, occorre formulare alcune considerazioni di carattere preliminare.

Punto nodale di tutta la problematica è quello di stabilire se, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 86 del 2001, possano continuare ad applicarsi al personale militare le disposizioni riguardanti il trattamento economico di trasferimento dei dipendenti pubblici contenute nelle diverse leggi che si sono susseguite nel tempo. Al riguardo, si osserva che l'articolato normativo di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, recante disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia – quindi disciplina di carattere speciale – tra i vari provvedimenti introdotti ha inteso conferire, al personale, indicato dalla stessa legge, trasferito d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, una indennità mensile, detta di trasferimento, commisurata alle cosiddette diarie di missione; un emolumento di carattere aggiuntivo per trasferimento la cui normativa generale di riferimento *in subiecta materia*, valida per tutti i dipendenti pubblici, è rappresentata dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Tale normativa è stata successivamente aggiornata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, la quale, nell'adeguare il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, ha introdotto il requisito della distanza minima di 10 chilometri tra le due sedi di servizio, per avere diritto all'indennità corrispondente. Il suddetto requisito, che vale per tutti i dipendenti pubblici, non è stato però abrogato dalla richiamata legge n. 86 del 2001 che – per quanto già detto – ha inteso rivitalizzare l'indennità di trasferimento, fortemente penalizzata nel tempo, in funzione del particolare *status* dei soggetti beneficiari.

Non si ritiene, pertanto, che sia stata apportata deroga alcuna alla disciplina di carattere generale. Debbono, perciò, considerarsi operanti

e validi per tutti i pubblici dipendenti, militari compresi, sia l'articolo 17 della legge n. 836 del 1973 che, ai fini dell'erogazione dell'indennità di trasferimento, richiede, come ulteriore requisito, che le sedi di provenienza e di nuova destinazione siano ubicate in comuni diversi, sia l'articolo 1 della legge n. 417 del 1978, relativa alla distanza chilometrica. Poiché, quindi, sono da considerarsi tuttora sussistenti i vincoli relativi alla ubicazione in diversi comuni e alla distanza chilometrica, condizioni che si applicano indistintamente a tutti i dipendenti pubblici, si ritiene che la normativa vigente trovi in ogni caso corretta applicazione.

NIEDDU (*DS-U*). Signor Presidente, mi dichiaro assolutamente insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo e considero l'interpretazione adottata nelle motivazioni rigettanti l'istanza richiamata nella mia interrogazione assolutamente unilaterale e forzosa. A mio avviso, la legislazione successiva introdotta su uno stesso argomento – nel caso specifico in materia di trasferimento d'autorità del personale dello Stato – non può non innovare sulla legislazione precedente.

Pertanto, l'interpretazione fornita dal Governo è alquanto discutibile e credo che il tipo di posizione assunta dallo stesso Governo porterà inevitabilmente all'insorgenza di un contenzioso in merito al quale altri soggetti si dovranno pronunciare, dal momento che il Governo rigetta l'autorevolezza dell'istanza racchiusa nell'interrogazione, e saranno chiamati a fornire una interpretazione più oggettiva della questione nonché a dirimerla.

Considero politicamente negativo che il Governo non abbia colto l'occasione per apportare i necessari interventi correttivi alla circolare della Direzione generale del personale militare in ordine all'erogazione dell'indennità di trasferimento d'autorità del personale militare, evitando in tal modo tutte quelle sperequazioni che derivano dalla sussistenza di una disciplina dell'indennità di trasferta non uniforme per tutte le categorie del personale militare. Esiste, da una parte, la legge 29 marzo 2001, n. 86, che è l'ultima normativa in materia approvata dal Parlamento, e dall'altra, ma solo per alcune situazioni, quanto testé richiamato dal Governo.

Concludo il mio intervento ribadendo la mia insoddisfazione per la risposta ricevuta, che mette in luce una posizione che considero alquanto singolare.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01325, presentata dalla senatrice Stanisci e dal senatore Gaglione.

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. In merito alla problematica oggetto dell'interrogazione presentata dalla senatrice Stanisci e dal senatore Gaglione, la Difesa ha provveduto ad impartire idonee disposizioni agli organi periferici – distretti militari e uffici leva di mare – con una specifica circolare del dicembre scorso, che disciplina la concessione del beneficio del ritardo per motivi di studio, anche per l'anno accademico 2003-2004, per i giovani studenti universitari sottoposti alla disciplina universitaria di cui al decreto ministeriale n. 509 del 1999, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei».

In particolare, in taluni atenei che non hanno ancora approntato i corsi biennali di specializzazione previsti dalla citata normativa, gli enti periferici competenti concederanno ai giovani frequentatori di *master* universitari che ne fanno richiesta il beneficio del ritardo per motivi di studio purché la laurea triennale sia stata conseguita entro il 25° anno di età, il *master* sia attinente ad essa e la domanda di ritardo sia stata presentata entro il 31 dicembre 2003. Fermi restando tali presupposti, il beneficio potrà essere concesso anche nel caso di corsi di perfezionamento della durata di un anno purché, comunque, attinenti alla laurea triennale conseguita.

Per ottenere il rinvio per motivi di studio, gli interessati dovranno integrare la domanda con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale attestino che hanno concluso gli esami, o che devono sostenere la tesi di laurea, ovvero che hanno già conseguito la laurea triennale e che hanno intenzione di iscriversi ad un *master* universitario attinente la laurea conseguita.

Le domande già presentate potranno essere perfezionate – come sopra indicato – anche in data successiva, fino al giorno che precede l'avvio alle armi, ma comunque non dopo il 30 giugno 2004, data oltre la quale, in mancanza di idonea documentazione o pertinente autocertificazione, il beneficio del ritardo verrà a decadere.

L'intervento operato attraverso queste disposizioni evita perciò una ingiusta penalizzazione a carico degli studenti, consentendo loro di proseguire serenamente il corso degli studi senza soluzioni di continuità.

Anche in questa occasione, l'azione dell'Amministrazione della difesa è stata attenta nel recepire le istanze dei cittadini e nel tutelare l'interesse dei giovani alla preparazione culturale propedeutica all'inserimento nella società produttiva, pur contemperando contestualmente gli interessi istituzionali perseguiti dal Dicastero.

STANISCI (*DS-U*). Mi dichiaro soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, anche se mi corre l'obbligo di sottolineare il ritardo con cui si risponde all'interrogazione in esame. Certamente l'Amministrazione militare e il Governo si sono impegnati a risolvere il problema da me indicato individuando soluzioni idonee. Ciò nonostante, chiedo al Governo di rispondere sollecitamente alle interrogazioni che rappresentano sempre istanze che i cittadini, nel caso di specie gli studenti, pongono affinché siano tempestivamente risolti alcuni problemi che devono affrontare.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,30.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

NIEDDU. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

l'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, riconosceva al personale delle Forze Armate trasferito d'autorità «il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97»;

l'articolo 13 della legge n. 97/79 prevedeva che «la misura del trattamento era determinata ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1979, n. 417»;

l'articolo 1 della legge n. 417/78, nel fissare le modalità di corresponsione «dell'indennità di trasferta», ne riconosceva il diritto al personale «comandato in missione fuori dalla ordinaria sede di servizio in località distante almeno 10 km»;

considerato che:

la materia concernente l'indennità di trasferimento spettante al personale militare è ora regolata dalla legge 29 marzo 2001, n. 86 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 77 del 2 aprile 2001);

l'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, riconosce oggi al personale delle Forze Armate trasferito d'autorità «ad altra sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza» un'indennità mensile «pari a trenta diarie di missione», in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi»;

l'articolo 1 della legge n. 86/2001 prevede pertanto, quale unico requisito per l'erogazione dell'indennità di trasferimento d'autorità, «l'essere la nuova sede di servizio sita in comune diversi da quello di provenienza»;

l'articolo 13 (disposizioni finali) della medesima legge n. 86/2001 prevede testualmente che:

comma 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001. comma 2. La legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni continua a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2001,

si chiede di conoscere:

le ragioni giuridiche e le sottese inesprese motivazioni per cui la direzione generale del personale militare, nel diramare le proprie istruzioni per l'applicazione della citata legge n. 86/2001 (circolare n. DGPM/IV/12°/069740/10/B.32 del 6 giugno 2001), continui, pur dopo la indicata novella legislativa, a richiedere ancora, per l'erogazione dell'indennità di trasferimento d'autorità, l'ulteriore requisito (non più previsto ed espunto dal testo normativo) dell'essere le sedi di prove-

nienza e di nuova destinazione ubicate «in comuni diversi distanti tra loro almeno 10 km», richiamando peraltro una pronuncia resa dal Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria n. 7 del 28 aprile 1999, ma oramai superata poiché relativa alla normativa di cui alla citata nuova disciplina di cui alla legge n. 86/2001;

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda assumere affinché la citata circolare della Direzione generale del personale militare sia coerente e rispettosa della norma, di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86.
(3-01292)

STANISCI, GAGLIONE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

con l'istituzione delle lauree triennali di primo livello la maggior parte delle Università italiane non ha attivato, per questo anno accademico 2003-2004, il ciclo biennale delle lauree specialistiche e lo ha rinviato al prossimo anno 2004-2005;

per riempire il vuoto sono stati istituiti, dalle stesse università, Masters di formazione di primo livello, che saranno recuperati come primo anno del biennio specialistico;

questi Masters partiranno a metà gennaio 2004, per consentire agli studenti in regola di laurearsi entro dicembre 2003;

poiché le segreterie delle Università rilasceranno i certificati attestanti le domande di ammissione ai Masters, che di fatto non sono certificati di iscrizione ai corsi universitari validi per regolarizzare la domanda di ritardo degli obblighi di leva, i giovani laureati potrebbero trovarsi nella condizione di non vedere regolarizzate le domande medesime,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi a che i Distretti Militari considerino le domande di ammissione ai Masters come certificati di iscrizione ad un corso di livello universitario o post – universitario per evitare ai giovani laureati entro il 31 dicembre 2003 di vedere rigettate le domande di ritardo agli obblighi di leva.

(3-01325)

